



## Comune di Commessaggio

Provincia di Mantova

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 29 del 01/10/2018**

**OGGETTO: "ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO".**

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di Ottobre si è riunito alle ore 21:00 nella sala riservata per le riunioni.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto si è provveduto alla convocazione della seduta del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	SARASINI ALESSANDRO	SI	
2	ASINARI CLAUDIA	SI	
3	SOMENZI MIRCO	SI	
4	LORENZELLI GUGLIELMO	SI	
5	ZANCHI CLAUDIO		<b>SI</b>
6	BELLESIA STEFANIA	SI	
7	SANFELICI SUSI	SI	
8	BUSI DANIELE	SI	
9	PINI LUIGI	SI	
10	SALVATERRA ARCADIO	SI	
11	BONFATTI PAINI ERMINIO	SI	

Totale presenti 10    Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Sarasini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Stefano Cappilli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

## **DELIBERAZIONE N. 29 DEL 01/10/2018**

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando l'importanza del registro bigenitorialità quale strumento di conoscenza e supporto alla famiglia. Lascia la parola alla dott.ssa Francesca Cerati che illustra dal punto di vista tecnico e funzionale il registro.

La dott.ssa Francesca Cerati fa presente la natura del registro che ha esclusivamente rilevanza amministrativa nei casi di affido condiviso con doppio domicilio presso il luogo di residenza di entrambi i genitori ed è funzionale allo sviluppo del bambino da parte di soggetti terzi, legati al mondo della scuola, sanitario, dello sport, ecc. e non solo del genitore affidatario. Di norma è depositato presso i servizi demografici, non è obbligatorio e non interferisce con le funzioni dei servizi demografici. E' un registro, insomma, dove affianco alla residenza si annota il doppio domicilio. Analogamente, quando non c'è l'affidatario esclusivo, è facoltà di ciascun genitore iscrivere il bambino nel registro secondo una modulistica molto semplice. Fa presente, infine, che la Regione Lombardia ha preso a cuore la materia e le implicazioni che la stessa crea sulle famiglie in modo da curare un approfondimento e discussione che possa portare ad un eventuale intervento legislativo.

I Consiglieri Pini L. e Salvaterra A. (lista "Libertà E' Partecipazione") chiedono e ottengono chiarimenti sulla natura ed efficacia del registro quale strumento di comunicazione a tutela del bambino.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

- estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Commessaggio promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitaria di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

L'art. 30 della Costituzione;

L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore.

Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

#### DELIBERA

di istituire nel Comune di Commessaggio il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;

di adottare il "Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;

di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla Bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 01/10/2018

Oggetto : "ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITA' ED APPROVAZIONE RELATIVO  
REGOLAMENTO DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO".

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Commissaggio, 24/09/2018

Il Responsabile del Settore  
Settore Affari Generali  
Avv. Stefano Cappilli

---

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Alessandro Sarasini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Stefano Cappilli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

---

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal  
29/10/2018

Commessaggio, 29/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Stefano Cappilli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2018

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Commessaggio, 29/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Stefano Cappilli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Commessaggio, 29/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Stefano Cappilli

